Soute

## REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## PRIMA SEZIONE CIVILE

Elettorale.
Consigliere
comunale.
Incompatibilità.
Debito Ici.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 25056/2014

Dott. FABRIZIO FORTE-

- Presidente Cron.

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE

- Consigliere Rep.

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere Ud. 16/04/2015

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere PU

Dott. LOREDANA NAZZICONE

- Consigliere

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

sul ricorso 25056-2014 proposto da:

elettivamente domiciliato in

ROMA, C.SO

presso l'avvocato

che lo rappresenta e

difende unitamente all'avvocato

giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

2015

contro

684

domiciliato in ROMA, PIAZZA presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE

0

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

#### - controricorrente -

#### contro

PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1467/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/10/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato

200

che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il rigetto dei motivi primo e secondo, per l'assorbimento del terzo.



## Svolgimento del processo

eletto consigliere del Comune di

all'esito della consultazione elettorale del 28-29.3.2010, e dichiarato decaduto dalla carica con delibera del Consiglio comunale n. 24 del 24.10.2012 per la ragione che si trovava in una situazione di incompatibilità, in quanto debitore di somme dovute a titolo di Ici per gli anni dal 1997 al 2010, con conseguente subentro del primo dei non eletti nella lista

.), ha chiesto al Tribunale di Castrovillari di dichiarare il suo diritto alla permanenza nella carica e di accertare l'insussistenza della causa di incompatibilità prevista dall'art. 63, primo comma, n. 6, del d.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Nel contraddittorio con il il Tribunale adito ha rigettato le domande.

Il ha proposto appello deducendo l'insussistenza di suoi debiti liquidi ed esigibili per imposte, tasse e tributi verso il Comune di non avendo egli ricevuto l'avviso di mora di cui all'art. 46 (50) del d.P.R. 29.9.1973 n. 602 che costituiva condizione di operatività della causa d'incompatibilità applicata; l'erroneità della sentenza impugnata, per avere ritenuto che la richiesta di rateizzazione del debito tributario fosse inidonea ad incidere sulla sussistenza di quella



causa; la violazione dell'art. 63, primo comma, n. 4, del d.lgs. n. 267/2000 che esclude che la pendenza di una lite con il Comune in materia tributaria possa determinare una situazione di incompatibilità.

Il gravame è stato rigettato dalla Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 22.10.2014. La Corte ha ritenuto che la mancanza dell'avviso di mora non fosse rilevante al fine di escludere l'incompatibilità, dal momento che il

non aveva impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni dal 2006 al 2010 e, avendo attivato la procedura di accertamento con adesione, implicitamente riconosciuto il debito, rideterminato in € aveva 10.123,00, come risultava da un verbale redatto il 9.2.2012 in contraddittorio con il Comune, senza tuttavia provvedere al pagamento; inoltre, ha ritenuto che la rateizzazione riguardasse soltanto la modalità di pagamento ma non incidesse sull'esistenza del debito tributario e, quindi, sul perfezionamento della causa di incompatibilità in esame; infine, ha ritenuto irrilevante la previsione di cui all'art. 63 n. 4 che limita l'incompatibilità ai casi in cui sia pendente una lite in un procedimento civile o amministrativo con il Comune, diversa essendo la causa di incompatibilità applicata nella fattispecie ex art. 63 n. 6.

9.

Il ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, cui si oppone i

#### Motivi della decisione

nonostante che la norma preveda espressamente come elemento costitutivo della causa d'incompatibilità per debiti tributari non solo la liquidità ed esigibilità del debito, ma anche la notificazione dell'avviso di mora di cui all'art. 46 del dPR n. 602/1973 che, nella specie, era mancata, così come era mancata la notifica della cartella di pagamento.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.

La Corte d'appello ha correttamente osservato che la ratio della causa di incompatibilità di cui si tratta vada ricercata nell'esigenza di scongiurare il rischio di un non corretto esercizio delle funzioni inerenti alla carica di amministratore locale da parte dell'eletto, il quale, essendo debitore verso l'ente, si trovi a rivestire una posizione di potenziale conflitto di interessi con l'ente

0,

locale. Sulla base di tale premessa, la Corte ha ritenuto autonomamente e direttamente di potere indagare sull'esistenza del debito Ici, valorizzando elementi presuntivi vari (come, tra l'altro, la mancata impugnazione di alcuni avvisi di accertamento e la proposizione di un'istanza di accertamento con adesione), e di prescindere dalla notifica al contribuente non solo dell'avviso di mora (oggi intimazione ad adempiere), ma pagamento, ritenendo anche della cartella di implicitamente tali atti irrilevanti ai fini del perfezionamento della causa di incompatibilità in esame. L'art. 63 n. 6 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale circoscrizionale colui che "avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi enti, abbia ricevuto invano notificazione di detti dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". Il richiamato art. 46, nel testo originario, prevedeva che l'esattore, prima di iniziare l'espropriazione forzata, fosse tenuto a notificare al contribuente moroso l'avviso di mora, il quale presupponeva la notifica di una cartella contenente il titolo esecutivo, poiché il debito era stato accertato in modo definitivo. L'avviso di mora era,



quindi, un atto riproduttivo del contenuto del ruolo e costituiva un presupposto necessario dell'esecuzione forzata, in quanto doveva essere notificato prima dell'inizio della stessa, adempiendo ad una funzione analoga al precetto.

Tuttavia, già a decorrere dal 1° luglio 1999 l'art. 46 era stato modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, il quale aveva dato ad esso un contenuto ben diverso (conferendo al concessionario la facoltà di delegare l'attività di riscossione ad altro concessionario per ragioni di competenza territoriale). Nella disciplina attuale, l'agente della riscossione procede ad espropriazione forzata quando è decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella (che è quindi atto sufficiente ai fini dell'espropriazione forzata), mentre l'avviso (che contiene l'intimazione ad adempiere) è atto meramente eventuale, essendone prescritta la notificazione al debitore solo quando l'espropriazione non sia iniziata, con il pignoramento, entro un anno dalla notifica della cartella (v. art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, anch'esso successivamente modificato). Oggi, infatti, a norma dell'art. 25, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, succ. mod., la cartella non solo racchiude il titolo esecutivo (contenendo "l'intimazione ad adempiere l'obbligo



risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione"), ma contiene anche "l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata".

ř

La Corte d'appello, contraddittoriamente, ha ritenuto perfezionata la causa di incompatibilità in esame, dopo avere provveduto direttamente ed impropriamente ad accertare l'esistenza del debito tributario, sebbene mancasse l'avviso di intimazione ad adempiere (pur previsto dal medesimo art. 50 del d.P.R. del 1973 che, a suo avviso, era da intendere richiamato dall'art. 63 n. 6 del d.lgs. n. 267/2000) e senza verificare se una cartella di pagamento fosse stata notificata al contribuente.

Il richiamo all'art. 46 del d.P.R. n. 602/1973, in realtà, dev'essere inteso come rivolto ad un atto avente, nell'attuale sistema di riscossione, una funzione assimilabile a quella già svolta dall'avviso di mora disciplinato dall'originario art. 46 (ancora richiamato dall'art. 63 n. 6 del d.lgs. n. 267/2000), cioè idoneo a cristallizzare un accertamento definitivo dell'esistenza del debito tributario e a consentire l'espropriazione forzata. A tal fine, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge, non si può prescindere dall'esistenza di una cartella di pagamento notificata e non impugnata (o impugnata con esito negativo per il contribuente).

9.

17 4, 5

Pertanto, il richiamo nell'art. 63 n. 6 del d.lgs. n. 267/2000 all'art. 46 del d.P.R. n. 602/1973 deve intendersi come necessariamente riferito alla cartella di pagamento che, qualora notificata e non impugnata dal contribuente, svolge una funzione assimilabile all'avviso di mora, in quanto idonea a cristallizzare definitivamente l'esistenza del debito tributario consentendo l'espropriazione forzata e, quindi, ad integrare la causa di incompatibilità prevista per colui che voglia ricoprire una delle cariche pubbliche indicate al primo comma del medesimo art. 63 n. 6.

Questa conclusione è confermata indirettamente dall'art. 63, primo comma, n. 4, del d.lgs. n. 267/2000 che, prevedendo che "la pendenza di una lite in materia tributaria... non determina incompatibilità", lascia intendere che la causa di incompatibilità non operi fino a quando la pretesa tributaria non sia stata accertata definitivamente.

In conclusione, la Corte del merito ha omesso di dare rilevanza all'eventuale esistenza di una cartella di pagamento notificata al contribuente, sulla quale non ha indagato. Tale accertamento dovrà essere svolto dalla medesima Corte, in diversa composizione, cui la causa è rinviata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Sono assorbiti gli altri motivi



. .

(concernenti la rateizzazione del debito e la mancanza di una lite civile o amministrativa, a norma dell'art. 63 n. 4 del d.lgs. n. 267/2000).

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Roma, 16 aprile 2015.

Il cons, rel.

Il President

DEPOSITATO
IN CANCELLERIA

27 MAG 2015

A FUNZIONARIO GIUDIEIARIO
ANTO GIUDIEIARIO

44 .0 + 90